

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2285

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLIZIO, IANNUZZI, ABBATE, ALAIMO, ALESSI, ALIVERTI, ALTERIO, BIAFORA, BOI, CACCIA, CALDORO, CLEMENTE CARTA, CULICCHIA, D'AMATO, DEL BASSO DE CARO, DELFINO, DEMITRY, FORTUNATO, LA PENNA, LATTANZIO, PAGANO, PALADINI, RANDAZZO, RICCIUTI, RAFFAELE RUSSO, SANESE, SBARDELLA, STORNELLO, CIMMINO, TISCAR, TUFFI, ZOPPI, VARRIALE, DEL MESE, IVO RUSSO

Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso delle funzioni

Presentata il 23 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alcune vicende giudiziarie sul voto di scambio, discusse in ambito parlamentare, hanno testimoniato la insufficienza di talune disposizioni di legge acuendo ulteriormente il rapporto tra i poteri dello Stato.

Quanto sopra ha inoltre determinato ulteriori momenti conflittuali che non giovano all'esigenza di giustizia sentita dal cittadino.

Le norme che più si prestano ad essere utilizzate per alimentare il conflitto sono l'articolo 323 del codice penale, l'articolo 86 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Re-

ubblica 16 maggio 1960, n. 370, l'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 11-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e l'articolo 416-*ter* del codice penale, inserito dall'articolo 11-*ter* del citato decreto-legge n. 306 del 1992.

La stessa magistratura, nell'applicare le norme richiamate, ha rilevato la problematicità della materia ed il contenuto non sempre preciso e puntale di tali disposizioni.

È giunto il momento di affrontare, con maggiore serenità, senza la forza dell'urgenza e con spirito costruttivo, la questione della riformulazione dell'articolo 323 del codice penale nonché una riconsiderazione delle norme obsolete sul cosiddetto « voto di scambio ».

Si propone, pertanto, di ricondurre l'abuso delle funzioni alla sua vera natura di reato proprio, sia nel momento immediatamente precedente il voto sia in quello della realizzazione da parte di chi rappresenta lo Stato nelle sue varie articolazioni, configurandone la sua tipicizzazione e individuandone altresì le categorie concorsuali.

Non può comunque considerarsi abuso il comportamento del pubblico amministratore che agisce in modo conforme alla legge. Allo stesso modo non è configurabile l'abuso quando l'azione è posta in essere con l'intenzione di uniformarsi ad una consolidata prassi amministrativa e regolamentare.

Insomma, il reato di cui all'articolo 323 del codice penale deve essere punito quando esiste un dolo specifico ed occorre quanto meno l'accordo con la persona a vantaggio della quale si realizza la condotta « abusiva », approfittando della qualifica rivestita.

Inoltre le norme dei testi unici approvati con i decreti del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 e n. 361 del 1957 prevedono alcuni abusi che vanno puniti, in quanto non è ipotizzabile l'uso del proprio potere, ovvero della funzione esercitata, per trarre vantaggi nel momento della competizione elettorale.

Le osservazioni appena formulate impongono una rivisitazione delle norme citate e una nuova formulazione del testo dell'articolo 323 del codice penale, introducendo anche una disciplina della questione del vantaggio elettorale consentito in prossimità delle competizioni, a qualsiasi titolo, a qualsiasi livello, ed in qualsiasi circostanza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 323. — (*Abuso delle funzioni*). — Il pubblico ufficiale che, violando leggi o regolamenti, compie atti per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni.

Le pene sono aumentate di un terzo quando il reato sia stato commesso, in occasione di consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra l'indizione delle elezioni e l'acquisizione dei risultati conseguiti, per ottenere o procurarsi voti attraverso la concessione di favori e vantaggi, anche non patrimoniali ».

ART. 2.

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 86 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

b) l'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 11-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

c) l'articolo 416-*ter* del codice penale.